



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 18/2025 Registro Deliberazioni

ADUNANZA DEL 06/02/2025

Oggetto: FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI - ANNO 2025

L'anno 2025 addì 06 del mese di 02 alle ore 15:00 si è riunita la Giunta appositamente convocata.

All'appello risultano:

CANNITO NADIA	SINDACO	Presente
CROCI MARIA	VICE SINDACO	Presente
BARONI GIANLUIGI	ASSESSORE	Presente
BATTAINI ANGELO	ASSESSORE	Presente
BOTTA CAROLA	ASSESSORE	Presente in videoconferenza

Assenti: 0,

Partecipa il SEGRETARIO TALDONE MARGHERITA.

Accertata la validità dell'adunanza la Sig.ra CANNITO NADIA in qualità di SINDACO ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

Su relazione del Sindaco CANNITO NADIA.



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- l'articolo 1, commi 859 e seguenti, della legge n. 145 del 2018 ha introdotto nel panorama normativo italiano un nuovo accantonamento di bilancio obbligatorio ancorato alla capacità di pagamento dei debiti commerciali propri degli enti locali denominato "accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali";
- l'articolo 1, comma 861, della legge n. 145 del 2018, come modificato dall'articolo 9 del n.152/2021, in merito all'elaborazione degli indicatori necessari per l'eventuale elaborazione del nuovo accantonamento testualmente recita "Gli indicatori di cui ai commi 859 e 860 sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. I tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare. [...]. Limitatamente agli esercizi 2022 e 2023 le amministrazioni pubbliche di cui ai citati commi 859 e 860 possono elaborare l'indicatore relativo al debito commerciale residuo sulla base dei propri dati contabili previo invio della comunicazione di cui al comma 867 relativa ai due esercizi precedenti anche da parte delle amministrazioni pubbliche soggette alla rilevazione SIOPE di cui all'articolo 14, commi 6 e seguenti, della legge 31 dicembre 2009, n.196, e previa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile".
- con l'articolo 1, comma 862, della legge n. 145 del 2018 testualmente viene sancito che "entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, anche nel corso della gestione provvisoria o esercizio provvisorio, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziando nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, per un importo pari:
 - al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
 - al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
 - al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
 - al 1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.;"
- l'articolo 1, comma 859, della legge n. 145 del 2018 dispone che le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, si applicano "se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio". Sancisce inoltre che le stesse misure si applicano "le misure di



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.”

- l'articolo 1, comma 868, della legge n. 145 del 2018 dispone che, a decorrere dal 2021, “le misure di cui al comma 862, lettera a), al comma 864, lettera a), e al comma 865, lettera a), si applicano anche alle amministrazioni pubbliche di cui ai commi 859 e 860 che non hanno pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e che non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica le comunicazioni di cui al comma 867 e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture.”

DATO ATTO che l'articolo 1, comma 863, della legge n. 145 del 2018 dispone che “Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali di cui al comma 862 è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi e non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione. Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859”.

DATO ATTO, inoltre, che il Bilancio di previsione 2025-2027 è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 82 del 23.12.2024;

ATTESO che dalla Piattaforma Area RGS (ex Piattaforma Crediti Commerciali) si acquisiscono le seguenti informazioni:

- | | |
|---|-----------------|
| ➤ Stock del debito al 31.12.2023 | € 2.190,00; |
| ➤ Stock del debito al 31.12.2024 | € 6.114,82; |
| ➤ Fatture pervenute nel corso dell'esercizio 2024 | € 7.584.120,00; |
| ➤ Indicatore di ritardo dei pagamenti anno 2024 | - 9 giorni |

RILEVATO che:

- l'Ente ha un indicatore di ritardo sui pagamenti pari a - 9 giorni;
- non è soggetto all'obbligo di accantonamento del fondo garanzia debiti commerciali;

VISTI il D. Lgs. n. 267/2000 e il D. Lgs. n. 118/2011 e il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;

DATO ATTO della propria competenza in materia ai sensi dell'art. 48 Decreto Legislativo 267/2000;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento;

VISTO il Bilancio di Previsione 2025 - 2027;

CON voti unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) **PRENDERE ATTO** che, per i motivi esposti nella parte narrativa del presente atto, l'Ente non è soggetto all'obbligo di accantonamento del fondo garanzia debiti commerciali per l'anno 2025.
- 2) **DARE ATTO** che sulla presente deliberazione sono stati espressi i pareri previsti dall'articolo 49 del D. Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

SUCCESSIVAMENTE la Giunta Comunale, considerata l'urgenza di provvedere in merito, con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Avverso alla presente deliberazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. dalla data di pubblicazione oppure entro 120 gg. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

II SINDACO
CANNITO NADIA

II SEGRETARIO
TALDONE MARGHERITA